



Reg. delib. N. 84

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

Adunanza ordinaria

Seduta di prima convocazione
In data 22/12/2025 alle ore 17:30

Ai sensi dell'art. 39 - 1° comma - del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, si è convocato il Consiglio Comunale nella Residenza Municipale, oggi 22/12/2025 alle ore 17:30 in adunanza ordinaria di prima convocazione, previo invio di invito scritto mediante PEC.

Fatto l'appello nominale risultano:

1NEGRI PIERLUIGI
2SAMBI FILIPPO
3NEGRI VERONICA
4CAVALLARI UMBERTO
5FANTINUOLI LUIGI
6CARLI PIER PAOLO
7CAVALLARI MATTEO
8FOGLI DENIS
9BERTARELLI GILBERTO
10GELLI GIUSEPPE
11CALDERONI BRUNO
12CARLI BALLOLA SANDRA
13RIGHETTI ALBERTO
14CARLI ALICE
15PATTUELLI RICCARDO
16BUZZI LUCA
17FABBRI MARCO

Presenti	Assenti
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	
	X
X	
X	
X	
	X
X	
	X
	X
	X
Totale	12
	5

Assiste il Segretario Generale Dott.ssa Giovanna Fazioli

Il Presidente del Consiglio Pier Paolo Carli - assume la presidenza e, riconosciutane la legalità, dichiara aperta la seduta, designando scrutatori i tre Consiglieri:

CAVALLARI UMBERTO, FOGLI DENIS, CARLI ALICE

OGGETTO:

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) - APPROVAZIONE ALIQUOTE ANNO 2026 -
PROSPETTO ALIQUOTE I.M.U.

Gli Assessori signori: Rosanna Cinti, Sandro Beltrami, Maura Tomasi, presenti in aula, partecipano all'odierna seduta consiliare senza il diritto di voto e senza essere conteggiati ai fini della validità della riunione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Acquisita la proposta di deliberazione n. 99 del 21/11/2025 di pari oggetto a firma di : IL DIRIGENTE SETTORE III - SANTANIELLO SILVIO, conservata agli atti del Comune;

Uditi gli interventi di cui all'**allegato 1** agli atti della presente deliberazione;

Premesso che l'articolo 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, stabilisce che "A decorrere dall'anno 2020, l'Imposta Unica Comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla Tassa sui Rifiuti (TA.RI.); l'Imposta Municipale Propria (I.M.U.) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783";

Visto l'articolo 1, commi dal 739 al 783, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, avente ad oggetto la disciplina dell'Imposta Municipale Propria (di seguito denominata I.M.U.);

Viste, altresì, tutte le disposizioni del D.Lgs. n. 504/1992 non abrogate, l'art. 1 - commi dal 161 al 169 - della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'art. 53 - comma 16 - della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, e l'articolo 172 - comma 1 - lettera c) - del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Considerato, quindi, che la Legge 27 dicembre 2019, n. 160, ha disposto:

- al comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 749, che prevede l'applicazione della detrazione, nella misura di € 200,00, spettante per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, precisando che detta detrazione si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le

Case Popolari (I.A.C.P.) o dagli Enti di Edilizia Residenziale Pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli I.A.C.P., istituiti in attuazione dell'art. 93 del D.P.R. n. 616/1977;

- al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9 - comma 3-bis - del D.L. n. 557/1993, è pari allo 0,1 per cento e i Comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;
- al comma 751, che, a decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'I.M.U.;
- al comma 752, che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 753, che, per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento;
- al comma 754, che, per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 755, che, a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208, i Comuni, con espressa deliberazione del Consiglio Comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino al limite dell'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del Tributo per i Servizi Indivisibili (T.A.S.I.) di cui al comma 677 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019, alle condizioni di cui al comma 28 dell'art. 1 della Legge n. 208 del 2015. I Comuni, negli anni successivi, possono solo ridurre la maggiorazione di cui al

presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento;

Considerato che il comma 760 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019, prevede la riduzione del 25% dell'imposta per gli immobili locati a canone concordato di cui alla Legge 09 dicembre 1998, n. 431;

Considerato, altresì, che il comma 747 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019, prevede le seguenti riduzioni del 50% della base imponibile:

- a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del Codice di cui al D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42;
- b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'Ufficio Tecnico Comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del Testo Unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui alla presente lettera, i Comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione;
- c) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso Comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori;

Dato atto che l'art. 1 - comma 744 - della Legge n. 160/2019 - conferma che è riservato allo Stato il gettito dell'I.M.U. derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai Comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai Comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni. Il successivo comma 753 fissa, inoltre, per gli stessi immobili, l'aliquota di base allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, mentre i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;

Atteso che:

- il Comune di Comacchio ha previsto l'applicazione della maggiorazione TA.S.I. a decorrere dall'annualità 2015, confermandone poi l'applicazione nella stessa misura fino all'annualità 2019;
- la suddetta maggiorazione è stata prevista nella misura dello 0,8 per mille per gli ALTRI IMMOBILI CAT. A, tranne Cat. A/10 e relative pertinenze (Cat. C/2, C/6 e C/7), ad eccezione degli immobili, ad uso esclusivo residenziale, concessi in comodato d'uso gratuito a parenti di 1° grado in linea retta, che la utilizzano come abitazione principale, per un massimo di n. 2 fabbricati e ad eccezione degli immobili, ad uso esclusivo residenziale, concessi in affitto a canone concertato per un massimo di n. 2 fabbricati, nonché ad eccezione degli immobili in uso esclusivo ad ONLUS;

Dato atto che, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 28.05.2020, avente ad oggetto: "Conferma maggiorazione I.M.U. - ex art. 1 - comma 755 - della Legge 27.12.2019, n. 160, in sostituzione della maggiorazione del Tributo per i Servizi Indivisibili (TA.S.I.) di cui al comma 677 dell'art. 1 della Legge 27.12.2013, n. 147", si stabiliva di aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754, sino al limite del 1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del Tributo per i Servizi Indivisibili (TA.S.I.) di cui al comma 677 dell'art. 1 della Legge 27.12.2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino al 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della Legge n. 208 del 2015;

Ravvisata la necessità di confermare per l'annualità 2026, ai sensi del comma 755 della Legge di Bilancio 2020, l'incremento dell'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino al limite dell'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del Tributo per i Servizi Indivisibili (TA.S.I.) di cui al comma 677 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'art. 1 della Legge n. 208 del 2015;

Richiamato, in particolare, il comma 741 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019, contenente le definizioni di fabbricato, abitazione principale e relative pertinenze (da intendersi esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in Catasto unitamente all'unità ad uso abitativo), area fabbricabile e terreno agricolo;

Preso atto, inoltre, che il comma 741 - lettera c) - dell'art. 1 della Legge n. 160/2019, dispone che sono, altresì, considerate abitazioni principali:

- 1) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- 2) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
- 3) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal Decreto del Ministro delle Infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;
- 4) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del Giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
- 5) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel Catasto Edilizio Urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze Armate e alle Forze di Polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di Polizia ad ordinamento civile, nonchè dal personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del Decreto Legislativo

19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

- 6) su decisione del singolo Comune, l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare;

Atteso che, ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (I.M.U.), approvato con propria deliberazione n. 18 del 28.05.2020, esecutiva ai sensi di legge, l'unità immobiliare - limitatamente ad una sola unità - posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, si considera abitazione principale;

Vista, inoltre, la Legge n. 178/2020 (Legge di Bilancio 2021) in materia di I.M.U., in particolare l'art. 1 - comma 48 - il quale stabiliva che, a partire dall'anno 2021, per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato, che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'Imposta Municipale Propria di cui all'art. 1 - commi da 739 a 783 - della Legge n. 160/2019, è applicata nella misura della metà e la Tassa sui Rifiuti avente natura di tributo o la Tariffa sui Rifiuti avente natura di corrispettivo, di cui, rispettivamente, al comma 639 e al comma 668 dell'art. 1 - Legge n. 147/2013, è dovuta in misura ridotta di due terzi;

Richiamata la disposizione dell'art. 1 - comma 759 - della Legge n. 160/2019, il quale disciplina le esenzioni dal tributo, disposizione da ultimo modificata dall'art. 1, comma 81, della Legge 29 dicembre 2022, n. 197;

Richiamato, altresì, l'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, disciplinante la potestà regolamentare dei Comuni in materia di entrate, applicabile all'I.M.U. in virtù di quanto disposto dall'art. 1, comma 777, della Legge n. 160/2019;

Richiamato l'art. 1, comma 756, della Legge n. 160/2019, il quale dispone che i Comuni, in deroga all'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le

aliquote I.M.U. esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze;

Rilevato che, ai sensi del comma 757, dell'art. 1, Legge n. 160/2019 e del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 07 luglio 2023, anche qualora il Comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla Legge n. 160/2019, la deliberazione di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel "Portale del federalismo fiscale", che consente l'elaborazione di un apposito "Prospetto delle aliquote", il quale forma parte integrante della delibera stessa;

Esaminato il Decreto del 06 settembre 2024 del Vice Ministro dell'Economia e delle Finanze, all'esito della fase di sperimentazione avvenuta nel corso dell'anno 2024, in considerazione di quanto previsto dall'art. 6-ter - comma 1 - del D.L. n. 132 del 2023, è stato riapprovato l'Allegato A, che sostituisce il precedente di cui al Decreto del 07 luglio 2023, il quale individua le fattispecie in materia di Imposta Municipale Propria (I.M.U.), in base alle quali i Comuni possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160;

Esaminato altresì il Decreto del 06 novembre 2025 del Vice Ministro dell'Economia e delle Finanze: Integrazione del Decreto 06 settembre 2024 concernente l'individuazione delle fattispecie in materia di Imposta Municipale Propria (I.M.U.), in base alle quali i Comuni possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160. (G.U. Serie Generale n. 263 del 12.11.2025);

Tenuto conto che i Comuni possono diversificare le aliquote dell'I.M.U. rispetto a quelle di cui all'art. 1 - commi da 748 a 755 - della Legge n. 160/2019, solo ed esclusivamente utilizzando l'applicazione informatica di cui sopra;

Rilevato inoltre che, a decorrere dall'anno di imposta 2025, ai sensi dell'art. 1, comma 757, della Legge n. 160/2019 e dell'art. 3, comma 4, del D.M. 07.07.2023, la deliberazione approvata senza il "Prospetto delle aliquote", elaborato attraverso l'applicazione informatica di cui all'art. 3 - comma 1 - del medesimo D.M., non è idonea a produrre gli effetti di cui all'art. 1 - commi da 761 a 771 - della Legge n. 160/2019;

Considerato che, a decorrere dal 12 novembre 2025, è stata resa possibile l'elaborazione e la trasmissione del Prospetto

delle aliquote I.M.U. per l'anno d'imposta 2026, all'interno del Portale del federalismo fiscale;

Ritenuto pertanto di determinare con la presente deliberazione, sulla base della normativa vigente, le aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (I.M.U.) per l'anno 2026 di cui all'**allegato A)**, Prospetto che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

Considerate le esigenze finanziarie dell'Ente per l'anno 2026, nonché gli obiettivi strategici ed operativi e le linee di indirizzo previste dal vigente Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2025/2027;

Vista la propria precedente deliberazione n. 103 del 09.12.2024, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si determinavano le aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria per l'anno 2025;

Visto l'art. 1. comma 169, della Legge n. 296/2006 secondo cui: *"Gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*;

Considerata la necessità di adeguare le aliquote in base al Prospetto Ministeriale allo scopo di uniformare le agevolazioni tariffarie presenti su tutto il territorio nazionale, cercando di evitare le discrepanze attualmente presenti nei vari Comuni del territorio italiano;

Dato atto che i Comuni, ai sensi del successivo art. 1, comma 757, anche nel caso in cui non intendano diversificare le aliquote, devono, comunque, redigere la delibera di approvazione delle stesse accedendo all'applicazione informatica disponibile nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale (di seguito anche "Portale") che consente, previa selezione della fattispecie di interesse, di elaborare il Prospetto delle aliquote (di seguito anche "Prospetto"), che forma parte integrante della delibera stessa, la quale senza di esso non è idonea a produrre gli effetti di cui ai commi da 761 a 771 del medesimo articolo;

Considerate le aliquote predisposte di cui all'**allegato A)** - Prospetto ministeriale;

Atteso che:

- al fine della fruizione delle agevolazioni sopra menzionate, il contribuente è tenuto, a pena di decadenza del beneficio, a presentare annualmente, entro la data di scadenza della seconda rata dell'I.M.U., apposita autocertificazione, attestante le condizioni che permettono l'applicazione dell'aliquota agevolata;
- solo per le agevolazioni riguardanti l'uso gratuito, tale autocertificazione va presentata una sola volta entro la data di scadenza della seconda rata dell'I.M.U. e non sarà necessario presentarla annualmente fino a che non saranno intervenute variazioni successive;
- la mancata presentazione entro i termini indicati comporta l'impossibilità di fruire di tali agevolazioni;

Attesa la competenza del Consiglio Comunale in materia di determinazione delle aliquote I.M.U., ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000 e sue modifiche e integrazioni;

Visto l'art. 14, comma 6, del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, relativa alla potestà regolamentare in materia di entrate degli Enti Locali, di cui all'art. 52 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997 e ss.mm.ii.;

Visto il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria (I.M.U.), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 28.05.2020, esecutiva ai sensi di legge;

Atteso che il richiamato articolo 151 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 prevede che gli Enti Locali deliberino il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale;

Acquisito il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti in data 01.12.2025;

Dato atto che la presente deliberazione è stata sottoposta all'esame della Commissione Consiliare competente nella seduta del 15.12.2025;

Acquisita l'attestazione, parte integrante dell'atto, sull'insussistenza del conflitto di interessi anche solo potenziale né di gravi ragioni di convenienza che impongano un dovere di astensione dall'esercizio della funzione di cui al presente provvedimento, né in capo all'istruttore dell'atto né in capo al Dirigente firmatario dell'atto medesimo;

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, parte integrante dell'atto, espresso dal Responsabile del Servizio interessato, Dirigente del Settore III - dott. Silvio Santaniello - ai sensi degli artt. 49 - 1° comma - e 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000;

Acquisito il parere di regolarità contabile, parte integrante dell'atto, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario - dott. Silvio Santaniello - ai sensi degli artt. 49 - 1° comma - e 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto l'art. 134 - comma 4 - del D.Lgs. n. 267/2000, stante l'urgenza di procedere con l'approvazione delle aliquote per l'anno 2026 sulla base delle disposizioni contenute dal D.M. 07.07.2023;

Con i seguenti risultati di voto:

Consiglieri presenti:	n. 14	
voti favorevoli:	n. 10	
voti contrari:	n. 4	(Bruno Calderoni - GIORGIA MELONI-FRATELLI D'ITALIA; Sandra Carli Ballola - LA CITTÀ FUTURA-MOVIMENTO 5 STELLE; Alice Carli - PER FARE COMACCHIO; Marco Fabbri - PARTITO DEMOCRATICO-PARTITO RIFONDAZIONE COMUNISTA-"INSIEME PER COMACCHIO");

DELIBERA

- di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- di determinare le aliquote I.M.U. per l'annualità 2026, come da Prospetto ministeriale di cui all'**Allegato A)**, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di confermare, per l'annualità 2026, ai sensi del comma 755 della Legge di Bilancio 2020, l'incremento dell'aliquota massima dell'1,06 per cento, di cui al comma 754, sino al limite dell'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del Tributo per i Servizi Indivisibili (TA.S.I.) di cui al comma 677 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019, alle condizioni di cui al comma 28 dell'art. 1

della Legge n. 208 del 2015, così come da deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 28.05.2020;

- di determinare la detrazione di € 200,00 per l'unità immobiliare appartenente alla categoria catastale A/1-A/8-A/9 adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, per la quale continua ad applicarsi l'imposta, in rapporto al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;
- di dare atto che per "immobili strumentali all'esercizio d'impresa", per i quali è prevista una riduzione di aliquota previa la presentazione dell'apposita autocertificazione, si intendono gli immobili strumentali utilizzati per lo svolgimento dell'attività **dall'impresa stessa**;
- di dare atto che:
 - al fine della fruizione delle agevolazioni sopra menzionate, il contribuente è tenuto a presentare annualmente, a pena di decadenza del beneficio, entro la data di scadenza della seconda rata dell'I.M.U., apposita autocertificazione, attestante le condizioni che permettono l'applicazione dell'aliquota agevolata;
 - solo per le agevolazioni riguardanti l'uso gratuito, tale autocertificazione va presentata una sola volta entro la data di scadenza della seconda rata dell'I.M.U. e non sarà necessario presentarla annualmente fino a che non saranno intervenute variazioni successive;
 - la mancata presentazione entro i termini indicati comporta l'impossibilità di fruire di tali agevolazioni;
- di confermare il limite minimo del versamento dell'imposta a € 2,00;
- di dare atto che, per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina dell'Imposta, si rimanda al vigente Regolamento Comunale per l'Imposta Municipale Propria (I.M.U.), approvato con la propria precedente deliberazione n. 18 del 28.05.2020 e alla normativa vigente in materia;
- di dare atto che le aliquote approvate con la presente deliberazione decorrono dal 1° gennaio 2026;

- di provvedere ad inviare per via telematica il Prospetto **allegato A)** secondo le modalità previste dal D.L. n. 132/2023;
- di demandare al Dirigente del Settore III - dott. Silvio Santaniello - l'attuazione di ogni successivo adempimento e l'adozione di tutti i provvedimenti conseguenti all'approvazione del presente atto.

La proposta del Presidente di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ottiene i seguenti risultati di voto:

Consiglieri presenti:	n. 14	
voti favorevoli:	n. 10	
voti contrari:	n. 4	(Bruno Calderoni - GIORGIA MELONI-FRATELLI D'ITALIA; Sandra Carli Ballola - LA CITTÀ FUTURA-MOVIMENTO 5 STELLE; Alice Carli - PER FARE COMACCHIO; Marco Fabbri - PARTITO DEMOCRATICO-PARTITO RIFONDAZIONE COMUNISTA-"INSIEME PER COMACCHIO").

Si dà atto che, durante la trattazione di questo argomento, risultano presenti i Consiglieri Gilberto Bertarelli e Marco Fabbri.

Letto e sottoscritto

Il Presidente del Consiglio
Sig. Pier Paolo Carli

(Firma del Segretario verbalizzante al momento dell'adozione)

Il Segretario Generale
Dott.ssa Giovanna Fazioli

(Documento sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)